

**Associazione  
per i diritti degli anziani (A.D.A.)  
NAPOLI  
Decreto regionale n. 24266 del 29 dicembre 1997**

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano i rimborsi delle spese sostenute, nell'esercizio delle proprie funzioni o attività, dai componenti degli organi dell'Associazione, nonché dai collaboratori volontari.

### **Articolo 2 Autorizzazione**

1. E' ammesso solo il rimborso delle spese che siano state preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato.
2. In caso di oggettiva impossibilità ad acquisire preventivamente l'autorizzazione, possono essere eccezionalmente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate d'importo complessivo non superiore a 30 euro.

### **Articolo 3 Spese di missione**

1. Per viaggi e trasferte al di fuori del comune di residenza o di domicilio, spetta, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, il rimborso delle spese:
  - di viaggio,
  - di vitto,
  - di pernottamento.

### **Articolo 4 Spese di viaggio**

1. Per quanto possibile, vanno utilizzati i mezzi pubblici e, in tal caso, ove la spesa non sia stata già sostenuta dall'Associazione, il costo rimborsabile è pari:
  - per i treni, al costo del biglietto di seconda classe, o, sui treni in cui sia presente un diverso sistema di classificazione, la tariffa Base Standard o equivalente;
  - per i trasporti cittadini, al costo del biglietto;
  - per gli aerei e le navi, al biglietto di classe economica o turistica.
2. L'utilizzo dell'autovettura propria è consentito solo in casi di comprovata necessità, ovvero laddove l'utilizzo dei mezzi pubblici renda oltremodo più gravoso o lungo il viaggio.

### **Articolo 5 Utilizzo auto propria**

1. L'uso dell'auto propria va autorizzato preventivamente dal Presidente o suo delegato, come da modello "A" allegato.
2. Il rimborso chilometrico in caso di utilizzo di auto propria è stabilito in Euro 0,35 per km, da intendersi onnicomprensivo di tutte le voci legale all'utilizzo del mezzo, eccezione fatta per i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio, che sono rimborsate come da ricevute.

### **Articolo 6 Noleggio e taxi**

1. In casi eccezionali, possono essere autorizzati noleggi di autovettura o utilizzo di taxi.
2. Il rimborso sarà effettuato in base al costo evidenziato in fattura/ricevuta.

### **Articolo 7 Spese di vitto, alloggio e rappresentanza**

1. E' rimborsabile il costo del:

- pernottamento e prima colazione "in albergo a tre stelle" per un importo non superiore a € 120,00;
- pasto, nel limite di € 30,00; un secondo pasto nella stessa giornata è rimborsabile nello stesso limite allorché la trasferta è pari o superiore alle 12 ore.

#### **Articolo 8 Giustificativi di spesa**

1. Non sono ammesse spese di rappresentanza.
2. Solo il Presidente può disporre, compatibilmente con le risorse disponibili, le eventuali spese di rappresentanza da sostenere nell'interesse dell'Associazione,.

#### **Articolo 9 Giustificativi di spesa**

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate utilizzando gli allegati modelli "B" e "C", indicando in maniera analitica:
  - il/i giorno/i di ciascuna missione,
  - la destinazione e la motivazione del viaggio,
  - i chilometri percorsi, nel caso in cui sia stato autorizzato l'utilizzo dell'auto propria,
  - le spese per ciascuna tipologia di costo (rimborso chilometrico, autostrada, treno, pasti, pernottamenti, ecc.).
2. Al modello devono essere allegati tutti i giustificativi di spesa (biglietti treno, bus, metro, ricevute per pedaggi autostradali, parcheggi, pasti, pernottamento, ecc.).
3. Per ridurre operazioni contabili e bancarie, le richieste devono essere presentate mensilmente.

#### **Articolo 10 Anticipazione delle spese di viaggio**

1. Il Presidente o suo delegato può concedere, su richiesta motivata, un'anticipazione massima pari al 75% del costo presumibile della trasferta.

#### **Articolo 11 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo decorrente dalla data di approvazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni diversa disposizione regolamentare in materia.